

COMUNE di RICIGLIANO

-Provincia di Salerno-

VERBALE di Deliberazione del Consiglio Comunale N ° 10 del 29.03.2018

**Oggetto: TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) -
DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2018.**

L'anno DUEMILADICIOTTO addì ventinove del mese di MARZO alle ore 20.40 nella sala delle adunanze consiliari della sede comunale, a seguito di regolare invito diramato dal Sindaco in data 23 MARZO 2018 con protocollo n°1648 si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria in seduta pubblica di prima convocazione.

Presiede la seduta il dott. Francesco Turturiello

Dei Consiglieri Comunali sono presenti n° 8 come segue:

	Cognome e Nome	Presente (si - no)
1	Dott. Francesco TURTURIELLO - Sindaco-	Si
2	Ing. Carmine MALPEDE	Si
3	Dott. Silvio CARDONE	No
4	Geom. Cristoforo GALANTE	SI
5	Sig. Pietro MALPEDE	Si
6	Sig. Antonio ZARRILLO	Si
7	Sig. Rocco TETI	Si
8	Sig. Vito GALANTE	No
9	Dott. Carmine TAGLIA	No
10	Geom. Filomeno SERRITELLA	Si
11	Sig. Mauro SALVATORE	Si

Totale presenti 8

Assume la Presidenza il Dott. Francesco TURTURIELLO in qualità di Sindaco.

Partecipa il Segretario Comunale: Dott.ssa Paola Dello Iacono

Il **Presidente**, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

DELIBERAZIONE AD OGGETTO: TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2018.

Pareri ex artt. 49 D.Lgs 267/2000 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000, come riformulati dal D.L.n.174/2012.

In riferimento alla proposta di deliberazione sopra specificata si esprime parere favorevole:

A)- IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA-

Il Responsabile del Servizio III – f.to dott.ssa Carleo Maria Pia

B)- IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio III– f.to dott.ssa Carleo Maria Pia

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto l'articolo 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha istituito l'imposta unica comunale (*IUC*), che comprende:

- l'imposta municipale propria (*IMU*), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
- il tributo per i servizi indivisibili (*TASI*), quale componente riferita ai servizi, carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile,
- la tassa sui rifiuti (*TARI*), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Visti i commi da 639 a 704 dell'articolo 1 della citata legge n. 147/2013, che nell'ambito della disciplina della *IUC* contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie della *TASI*;

Visti gli emendamenti apportati dal decreto-legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, all'articolo 1 della legge n. 147/2013;

Atteso che l'articolo 1 della legge n. 147/2013, stabilisce:

- al comma 683, che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della *TASI*, in conformità con i servizi indivisibili ed i relativi costi, alla cui copertura il tributo è diretto, con possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;
- al comma 676, che l'aliquota di base della *TASI* è pari all'1 per mille ed il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997, può ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 677, così come modificato dal comma 679 della legge n. 190/2014, che il Comune può determinare l'aliquota rispettando, in ogni caso, il vincolo in base al quale la somma delle aliquote *TASI* e *IMU* per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita per l'*IMU* al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile, determinando nel contempo che, per il 2015, l'aliquota massima della *TASI* non può eccedere il 2,5 per mille.
- il medesimo comma prevede che per l'anno 2015, nella determinazione delle aliquote, possono essere superati i limiti di cui al periodo precedente, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2014/2011, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta *TASI* equivalenti o inferiori a quelli determinatesi con riferimento all'*IMU* relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201/2011;
- al comma 678, che per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 214/2011, l'aliquota massima della *TASI* non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille;
- al comma 682, che il Comune determina, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997, la disciplina per l'applicazione della *IUC*, concernenti, tra l'altro, per quanto riguarda la *TASI*, l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la *TASI* è diretta;

Visto il comma 679 della legge n. 190 del 23 dicembre 2014, n. 190, che estende al 2015 le limitazioni disciplinate dal comma 677 della legge n. 147/2013;

Visto che la legge 28.12.2015, n.208 (legge di stabilità 2016) all'art. 1, comma 14, ha disposto, con decorrenza 1 gennaio 2016, l'esclusione dalla *TASI* delle abitazioni principali, in particolare il comma 14, punti a) e b), prevede:

“14. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147:

- a) al comma 639, le parole: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile» sono sostituite dalle seguenti: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad

abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»;

b) il comma 669 è sostituito dal seguente:

«669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»

Visto che con il comma 14 si è previsto di escludere dal campo di applicazione della TASI sia l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal possessore, sia l'unità immobiliare che l'occupante ha destinato a propria abitazione principale, fatta eccezione per le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

Visto il Regolamento per la disciplina e l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 9 settembre 2014, esecutiva ai sensi di legge;

Tenuto conto che per i servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, i servizi, le prestazioni, le attività, le opere, forniti dai comuni alla collettività, per i quali non è attivo alcun specifico tributo o tariffa, la cui utilità ricade omogeneamente su tutti i cittadini con impossibilità di quantificare il maggiore o minore beneficio tra un soggetto e l'altro, non potendo, in ogni caso, effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale;

Appurato quindi che:

- il tributo in parola, in sede di predisposizione dello schema di bilancio 2018, è stato quantificato in € 2.150,00 per garantire gli equilibri di tale documento programmatico;

- tale gettito garantisce la parziale copertura nella misura dello 0,66 % dei servizi comunali indivisibili, identificabili in quelli riportati nella tabella che segue:

Tabella A

SERVIZIO INDIVISIBILE	COSTO 2018
Servizio di polizia locale	96.572,02
Servizi d'istruzione pubblica escluso mensa scolastica	77.203,33
Servizi connessi alla viabilità	69.337,41
Servizi connessi all'illuminazione pubblica	69.028,40
Servizi relativi ai parchi, alla tutela ambientale del verde e altri servizi relativi alla tutela del territorio e dell'ambiente	1.060,00
Servizi sociali	11.577,00
TOTALE COSTI ANNO 2018	324.778,16
ENTRATE TA.SI. PREVISTE NEL BILANCIO 2018	2.150,00
PERCENTUALE COPERTURA COSTO S.I. CON TA.SI. 2018	0,66

Dato atto che l'art.28 della L.28.12.2015 n.208 per l'anno 2016 dà ai comuni la facoltà di mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della Ta.S.I. di cui al comma 677 dell'art.1 della legge 27 dicembre 2013, n.147, nella stessa misura applicata per l'anno 2016, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,80 per mille;

Rilevato che la somma delle aliquote Ta.S.I e I.M.U non può superare i seguenti valori: **a)** 3,30 (2,50 + 0,80) per mille per le abitazioni principali non di lusso; **b)** 6,80 (4,00 + 2,00 + 0,80) per mille per le abitazioni principali di lusso (categorie catastali A1/A8/A9); **c)** 11,40 (7,60 + 3,00 + 0,80) per mille per gli altri immobili; **d)** 1,00 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale;

Ritenuto che la volontà dell'Amministrazione comunale è quella di voler estendere l'eliminazione della TASI anche ad altre categorie catastali con l'esclusione delle seguenti categorie: D, A/1, A/8 e A/9;

Considerato che si reputa opportuno uniformarsi alla proposta formulata e, conseguentemente, determinare per l'anno 2018 le aliquote del tributo come segue:

- **Abitazione principale (escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) ZERO per mille**
- **Altri immobili (TUTTE le Categorie escluso la categoria D, A/1, A/8 e A/9) ZERO per mille**
- **Altri immobili di Categoria A/1, A/8 e A/9 1,00 per mille**
- **Altri immobili di Categoria D1 0,80 per mille**

Richiamato l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che stabilisce che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

Visti, a tale riguardo:

-l'art.52 del D.Lgs. n.446/1997, disciplinante la potestà regolamentare degli enti locali in materia di entrate, da esercitarsi con i poteri dell'organo consiliare;

-l'art.42 del D.Lgs. n.267/2000, in ordine alle attribuzioni dell'organo consiliare in materia di potestà tributaria e di fiscalità attiva;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 36 del 28.08.2014, con la quale si è nominato funzionario responsabile del tributo per i servizi indivisibili (TASI) la dott.ssa Carleo Maria Pia, Responsabile del Servizio III – Finanza e contabilità;

Acquisiti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione, espressi sotto i profili della regolarità tecnica dal Responsabile del Servizio e contabile dal Responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147-bis del del D.Lgs. n. 267/2000;

PROPONE DI DELIBERARE

1) **Di individuare** i servizi indivisibili con i relativi costi, come analiticamente individuati nella tabella "A" di cui alle premesse, la quale deve intendersi qui di seguito integralmente riportata, alla cui copertura la TASI è diretta;

2) **Di determinare** per l'anno 2018 le seguenti aliquote per l'applicazione del Tributo sui servizi Indivisibili (TASI) per le motivazioni esposte in premessa, fatta eccezione per le esclusioni disposte dall'art. 1, comma 14, Legge 28.12.2015, n.208 (abitazioni principali e immobili ad esse assimilati e terreni agricoli), come desumibili dalla tabella che segue, per un gettito complessivo preventivabile in € 2.150,00:

- **Abitazione principale (escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) ZERO per mille**

- **Altri immobili (TUTTE le Categorie escluso la categoria D) 1,00 per mille**

- **Altri immobili di Categoria D1 0,80 per mille**

3) **Di determinare** al 90% ed al 10% le quote della Ta.S.I. dovute rispettivamente dal titolare dell'immobile e dall'occupante dello stesso;

4) **Di dare atto**, altresì, che, siccome rappresentato nell'Allegato A di <<INDIVIDUAZIONE COSTI E COPERTURA DEI SERVIZI INDIVISIBILI>>, i costi dei servizi indivisibili ivi rappresentati sono coperti nel 2018, con le entrate della TA.S.I., nella percentuale del 0,66 %;

5) **Di dare atto** che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU, per ciascuna tipologia di immobile, non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile, ad eccezione dell'incremento applicato per le detrazioni per l'abitazione principale;

4) **Di dare atto** che il presente provvedimento, in conformità all'articolo 172, lettera c), del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni, costituisce allegato alla deliberazione consiliare di approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2017;

5) **Di dare** la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale;

6) **Copia della presente deliberazione** sarà inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro il termine di 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in Legge n. 214/2011.

Ricigliano, 20 marzo 2018

La Responsabile del Servizio
f.to Dott.ssa Maria Pia Carleo

stante l'urgenza

propone inoltre

di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs n.267 del 2000 e successive integrazioni e modificazioni apportate con D.L.vo n. 126 del 10.08.2014.

Ricigliano, 20 marzo 2018

La Responsabile del Servizio
f.to Dott.ssa Maria Pia Carleo

Allegato A

Servizi indivisibili previsti nel bilancio 2018

SERVIZIO INDIVISIBILE	COSTO 2018
Servizio di polizia locale	96.572,02
Servizi d'istruzione pubblica escluso mensa scolastica	77.203,33
Servizi connessi alla viabilità	69.337,41
Servizi connessi all'illuminazione pubblica	69.028,40
Servizi relativi ai parchi, alla tutela ambientale del verde e altri servizi relativi alla tutela del territorio e dell'ambiente	1.060,00
Servizi sociali	11.577,00
TOTALE COSTI ANNO 2018	324.778,16
ENTRATE TA.SI. PREVISTE NEL BILANCIO 2018	2.150,00
PERCENTUALE COPERTURA COSTO S.I. CON TA.SI. 2018	0,66

Il **Presidente** avverte che si passa alla trattazione dell'ultimo punto all'o.d.g.

Il Presidente passa la parola al Vice Sindaco che espone brevemente il punto all'ordine del giorno, specificando che se negli anni precedenti c'era stata la riduzione di n. 3 punti percentuali per l'anno 2018 sarà azzerata la TASI grazie anche ai proventi del parco eolico

Al termine della relazione, interviene, previa richiesta, il **Consigliere Comunale Filomeno Serritella** che afferma che la comunità dovrebbe beneficiare maggiormente dei proventi del parco eolico.

Non registrandosi richieste di intervento, il Presidente indice la votazione che viene eseguita a scrutinio palese per alzata di mano, ai sensi dell'art. 63 del regolamento comunale sul funzionamento del Consiglio Comunale

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la superiore proposta di deliberazione;

UDITA la relazione del Vice Sindaco;

RITENUTA la propria competenza;

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, espressi dai responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;

Con Voti favorevoli 6 e 2 astenuti (Serritella, Salvatore)

DELIBERA

- **DI APPROVARE** la superiore proposta di deliberazione

Con Voti favorevoli 6 e 2 astenuti (Serritella, Salvatore) delibera di rendere con separata votazione il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.

134, comma 4° del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii..

Alle ore 21.53 non essendoci altri argomenti all'o.d.g. il Presidente dichiara sciolta la seduta consiliare.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.TO dott. Francesco Turturiello

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO dott.ssa Paola Dello Iacono

-RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE-

La suesata deliberazione viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio On-Line, ai sensi dell'art.32, comma 1 della Legge n.69 del 18.06.2009, e vi rimarrà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art.124, D.Lgs 267/2000.

Li 04/04/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO dott.ssa Paola Dello Iacono

Il Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

CHE la presente deliberazione diviene esecutiva il 29/03/2018 :

- Decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, (art. 134, comma 3[^] D.Lgs 267/2000);
- Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4[^], D.Lgs 267/2000).

Li 04/04/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO Dott.ssa Paola Dello Iacono

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo

Li, 04/04/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO Dott.ssa Paola Dello Iacono